

Avv. Alberto Borella
Avv. Guido Sartorato
Avv. Michele Pantaleoni
Avv. Stefania Piovesan
Avv. Marina Perona
Avv. Diego Pantaleoni
Avv. Piero Borella
Avv. Samantha Girardi
Avv. Benedetta Bellin
Avv. Francesca Francescutti
Avv. Giovanna Tonello

31100 TREVISO .. 25 luglio 2018
Viale Cairoli, 15 (Porta Santi Quaranta)
Tel. 0422 432700 (r.a.) - Fax 0422 433020

E-mail: studiolegale@avvassborella.it

P.IVA01959770262

Spett.le
PROVINCIA DI TREVISO
Comitato Tecnico Provinciale VIA

Alla C.A. del coordinatore Giuliano Bertoni

**Oggetto: impianto di recupero e messa in riserva di rifiuti inerti –
procedura ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016**

La sottoscritta ditta **Vendrame Pasqualino & C. S.r.l.**, con sede in Silea, Via Alzaia sul Sile n. 44, unitamente al proprio legale avv. **Guido Sartorato** di Treviso, dimette le seguenti

CONTRODEDUZIONI

In data 4 aprile 2018 la ditta esponente ha presentato presso la Provincia di Treviso la domanda di rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto di recupero e messa in riserva di rifiuti inerti esistente in Silea ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016.

Il Comune di Silea con nota del 25 maggio 2018 ha fatto pervenire alla Commissione un'osservazione, con la quale ha rilevato che l'impianto ricadrebbe in una Z.T.O. di tipo FC (zona territoriale omogenea: area a parco gioco e sport),

così concludendo: *“non pare quindi allo scrivente che le attività e gli usi consentiti all'autorizzazione numero 300 del 1° agosto 2016 rilasciata alla ditta Vendrame Pasqualino & C. S.r.l. ai sensi del D.Lgs. 152/2006 siano coerenti con la vocazione e destinazione d'interesse pubblico dell'area in oggetto.”*

Il parere espresso dal Comune, oltre ad essere irrilevante in un procedimento di rinnovo di un impianto esistente e legittimamente realizzato, si fonda su una errata valutazione dei presupposti.

Sull'irrilevanza del parere e sulla-violazione dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016

Il presente procedimento ha per oggetto una domanda di rinnovo di una autorizzazione all'esercizio di una attività per la quale all'epoca del rilascio del titolo originario non è stato rilevato alcun contrasto con la normativa urbanistica vigente.

Trattandosi di impianto legittimo ed esistente in sede di rinnovo non va valutata la compatibilità urbanistica, come del resto espressamente specificato dall'art. 13 della L.R. n. 4/2006: *“per le parti non interessate da modifiche, la procedura è finalizzata all'individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente”*.

Ovvero in sede di procedura di rinnovo di un'autorizzazione non ha più rilevanza la compatibilità urbanistica dell'impianto, essendo stata verificata al momento del rilascio dell'autorizzazione originaria e non potendo interferire eventuali e successive varianti della destinazione urbanistica dell'area.

Ciò che conta è verificare lo stato dei luoghi per introdurre eventuali prescrizioni tali da ottenere una migliore mitigazione degli impianti.

Nel caso di specie è sufficiente ricordare che l'impianto in esame si trova a ridosso dell'area di raccolta pubblica comunale dei rifiuti, anch'essa ricadente in zona F.

Sull'erronea valutazione dei presupposti

Ma la valutazione operata dal Comune è anche profondamente sbagliata.

In particolare il Comune di Silea si dimentica di riferire che l'impianto è stato autorizzato e realizzato quando l'area era priva di destinazione urbanistica (c.d. zona bianca) in seguito alla decadenza della destinazione urbanistica preesistente, anch'essa preordinata all'esproprio.

L'art. 34 della L.R. n. 11/2004, riprendendo i principi derivanti dalla normativa statale e ribaditi dalla Giurisprudenza, espressamente al primo comma prevede che *"i vincoli preordinati all'esproprio hanno la durata di 5 anni e possono essere reiterati una sola volta e per la stessa durata"*.

Lo stesso Comune nel proprio parere ha specificato che la destinazione dell'area FC è una destinazione *"preordinata all'espropriazione"* e come tale destinata a decadere se non attuata nei 5 anni.

Ciò che non riferisce il Comune è la data di entrata in vigore di questa ultima destinazione FC, che risale a ben prima di 5 anni or sono.

Infatti il Comune di Silea ha adottato il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) con delibera del C.C. n. 9 del 14 aprile 2014 ed è stato approvato con delibera della G.P. n. 160 dell'8 agosto 2016.

A seguito dell'approvazione del P.A.T. il vecchio P.R.G. è divenuto Piano degli Interventi (P.I.) per le parti compatibili.

Ma, nel momento in cui il Piano Regolatore del Comune di Silea è diventato Piano di Interventi (8 agosto 2016) la zona FC, su cui insisterebbe l'impianto, era già in precedenza decaduta per l'inutile decorso del termine quinquennale.

Non è vero quanto riferisce il Comune che con l'approvazione del P.A.T. il P.I. ha confermato sull'area in esame la destinazione FC.

Semplicemente con l'approvazione del P.A.T. il P.R.G. allora vigente, che per l'intervenuta decadenza del vincolo espropriativo classificava l'area come "zona bianca", è diventato P.I.

L'area in esame, che era "zona bianca", è rimasta tale anche nel P.I.

Di ciò ne dev'essere a conoscenza la stessa amministrazione di Silea, tant'è che nel proprio parere riferisce che tali zone sono preordinate all'espropriazione per pubblica utilità "(in vigenza del vincolo)", senza sul punto riferire che nel caso di specie il vincolo è decaduto.

Ma la decadenza del vincolo espropriativo comporta anche la decadenza delle specifiche previsioni urbanistiche.

L'art. 18, comma 7, della L.R. n. 61/1985 sul punto è chiarissimo: "*decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del piano **decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio di cui all'articolo 34. In tali ipotesi si applica l'articolo 33 fino ad una nuova disciplina urbanistica delle aree, da adottarsi entro il termine di centottanta giorni dalla decadenza, con le procedure previste dai commi da 2 a 6; decorso inutilmente tale termine, si procede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 30***".

Ed il successivo art. 33, 1° comma, classifica come aree non pianificate (zone bianche) quelle per le quali sia intervenuta la decadenza di cui all'art. 18, comma 7.

Non vi è dubbio che l'area in esame non abbia in realtà destinazione FC, ma sia ancora classificata zona bianca e come tale ancora compatibile con l'impianto, come del resto accertato in sede di rilascio dell'autorizzazione originaria di cui si richiede il rinnovo.

Per concludere si ritiene pertanto che alcuna rilevanza possano assumere nel procedimento in esame le osservazioni rese dal Comune di Silea con nota del 25 maggio 2018, in quanto non pertinenti ed errate nei presupposti.

Con osservanza


Vendrame Pasquale & C. S.r.l.

Avv. Guido Sartorato
